



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

Tel. 0481/496611 – Fax 0481/496646

Viale Oscar Cosulich, 24 – 34074 Monfalcone (GO)

cp-monfalcone@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA n. 85 /2015

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Monfalcone,

- VISTO il Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali e ss.mm.ii.;
- VISTA la valutazione del rischio ed il piano di sicurezza dell'impianto portuale Portorosega ITMNF0002 – vigenti edizioni – nonché il decreto n. 41/2011 in data 07/06/2011 di questa Capitaneria di porto con il quale sono stati individuati i confini dell'impianto portuale denominato Portorosega ITMNF0002 del porto di Monfalcone;
- VISTA la nota n. 12458 in data 04/06/2014 di questa Capitaneria di porto con la quale non sono stati ravvisati motivi ostativi nel delegare, come richiesto dai locali operatori portuali (Cetal srl, Compagnia portuale srl, Mar-Ter Spa, Midolini Spa) anche al fine di superare definitivamente alcune difficoltà applicative delle procedure di *security* previste dal PFSP, parte delle incombenze relative alla gestione delle misure di sicurezza applicate alle aree di propria competenza ed in particolare in quelle comuni – non private e non in concessione – all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone;
- VISTO il decreto n. 5379 in data 12/12/2014 e ss.mm.ii. della Regione autonoma FVG – Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università avente per oggetto l'Affidamento, con delega, all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone della fornitura del servizio di *maritime security* (sicurezza marittima) presso l'impianto portuale denominato Portorosega ITMNF0002 del porto di Monfalcone mediante la diretta gestione ed applicazione delle misure di *security* previste dal vigente *port facility security plan* relativamente alle aree demaniali pubbliche non oggetto di concessione a terzi";
- VISTO il decreto n. 39/2015 in data 25/02/2015 di questa Capitaneria di porto con il quale si è provveduto alla nomina del PFSO dell'impianto portuale denominato Portorosega ITMNF0002 del porto di Monfalcone;

RITENUTO OPPORTUNO

- assicurare idonea pubblicità dei punti di contatto dell'organizzazione di sicurezza dell'impianto portuale pubblico denominato Portorosega ITMNF0002 del porto di Monfalcone nonché individuare le categorie dei soggetti per le quali è ammesso l'ingresso nelle aree ad accesso controllato di cui al richiamato impianto;
- stabilire ulteriori norme di *security* per la protezione dell'impianto portuale pubblico denominato Portorosega ITMNF0002 del porto di Monfalcone e delle navi ivi ormeggiate;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato di sicurezza portuale del porto di Monfalcone;

VISTI gli artt.17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione,

RENDE NOTO

La sicurezza marittima – *maritime security* – dell'impianto portuale pubblico denominato Portorosega ITMNF0002 del porto di Monfalcone, d'ora in poi "impianto portuale", è affidata all'Azienda speciale per il porto di Monfalcone d'ora in poi "organizzazione di sicurezza". Essa vi provvede implementando le procedure previste dal vigente piano di sicurezza (PFSP) dell'"impianto portuale". I punti di contatto dell'"organizzazione di sicurezza" sono i seguenti:

Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone

Via Terme Romane, 5 – Monfalcone (GO)
Tel 0481 414097
Fax 0481 414099
e-mail info@monfalconeport.it
e-mail info.monfalconeport@actaliscertymail.it

PFSP

Tel 335 8090969
e-mail pfs@monfalconeport.it

DPFSP

Tel 333 9748124
e-mail pfs@monfalconeport.it

ORDINA

Art. 1

Le aree a cui vengono applicate le misure di sicurezza previste dal PFSP dell'"impianto portuale" ed in particolare quelle soggette al controllo degli accessi, sono quelle

coincidenti con le banchine, le calate ed i piazzali ricompresi all'interno dell'ambito portuale come delimitate, a terra, dalla recinzione doganale e meglio specificate nell'allegato 1. A tali aree è vietato l'accesso ai soggetti che non si sono accreditati presso l'"organizzazione di sicurezza".

Art. 2

I punti di accesso abilitati all'ingresso nelle aree di cui trattasi sono i seguenti:

- Varco doganale principale;
- Varco secondario ex "Terex";
- Varchi ferroviari A e B;
- Varco Mangiarotti,

meglio specificati nell'allegato 1. Presso tali varchi vengono eseguiti i controlli di sicurezza previsti ai fini dell'ingresso dal PFSP.

Art. 3

L'accesso all'"impianto portuale" è ammesso alle seguenti figure che entrano secondo le procedure del PFSP:

- a) agli ispettori del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera incaricati di espletare gli accertamenti prescritti dalla regola 9, comma 1, punto 1.1, del Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale Solas 74 – vigente edizione;
- b) ai funzionari di Polizia di Stato, delle Dogane e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo impegnati nell'esercizio delle proprie funzioni;
- c) al personale dei servizi tecnico nautici appartenenti alla Corporazione dei piloti del golfo di Trieste, al Gruppo ormeggiatori del porto di Monfalcone e Porto Nogaro ed agli equipaggi imbarcati a bordo dei rimorchiatori portuali della società Ocean srl per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali;
- d) a tutte le persone che ne abbiano necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale connessa con l'arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico/commerciali della nave ormeggiata presso l'"impianto portuale";
- e) a tutte le persone che ne abbiano necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale esercitata all'interno dell'"impianto portuale";
- f) agli equipaggi ed ai relativi familiari nonché ai passeggeri in caso di imbarco;
- g) agli equipaggi e relativi familiari ed ai passeggeri, già imbarcati, in caso di discesa a terra e ritorno a bordo;
- h) ai funzionari della Regione FVG – Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia – Servizio mobilità, dell'Azienda

speciale del porto di Monfalcone e del Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone;

- i) a tutti coloro i quali non risultano ricompresi nelle categorie di cui ai punti precedenti previo nulla osta da parte della Capitaneria di porto di Monfalcone rilasciato per il tramite dell' "organizzazione di sicurezza".

Gli elenchi delle attività lavorative o professionali svolte all'interno dell' "impianto portuale" di cui ai punti d) ed e) sono predisposte dall' "organizzazione di sicurezza" e validati dalla Capitaneria di porto di Monfalcone in occasione dell'approvazione del PFSP.

Le predette disposizioni non si applicano:

- j) ai funzionari di polizia e delle Pubbliche Amministrazioni che necessitano di accedere all' "impianto portuale" ed alle navi ormeggiate nel caso di emergenze o circostanze urgenti nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'onere della verifica della titolarità nonché dell'effettiva necessità all'accesso è demandato all' "organizzazione di sicurezza" che vi provvede secondo quanto indicato dalle specifiche procedure riportate nel PFSP. Tutti i soggetti che intendono accedere all' "impianto portuale" hanno l'obbligo di accreditarsi presso l' "organizzazione di sicurezza".

Art. 4

Le restrizioni all'accesso alle aree di cui all'art. 1 sono debitamente comunicate all'utenza portuale a cura dell' "organizzazione di sicurezza" mediante l'affissione, presso i varchi e lungo la recinzione perimetrale, di idonei avvisi indicanti il divieto di accesso ai soggetti non autorizzati.

Art. 5

All'interno dell' "impianto portuale" è vietato introdurre illecitamente armi e munizioni, sostanze esplosive, infiammabili o volatili ed in genere oggetti pericolosi nonché effettuare riprese fotografiche e video. Tali divieti sono comunicati all'utenza portuale a cura dell' "organizzazione di sicurezza" mediante l'affissione presso i varchi di accesso di idonei avvisi.

Art. 6

L' "organizzazione di sicurezza" adotta un sistema di identificazione, destinato rispettivamente al personale dell' "impianto portuale" ed agli ospiti nonché ai loro autoveicoli, da rilasciarsi ai soggetti accreditati di cui al precedente art. 3. Durante la permanenza all'interno delle aree di cui all'art. 1 – salvo i casi in cui questo possa costituire un rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore impegnato nell'esecuzione della propria attività professionale – è obbligatorio l'uso di tale sistema che è indossato dalla persona ed esposto sul veicolo in modo permanentemente e ben visibile. È implementato previa validazione da parte della Capitaneria di porto di Monfalcone in occasione dell'approvazione del PFSP.

Art. 7

L' "organizzazione di sicurezza" assicura la massima pubblicità delle procedure adottate per l'accesso all' "impianto portuale" secondo le più opportune ed efficaci forme che la stessa ritiene opportuno adottare garantendone l'accessibilità almeno mediante il proprio sito web. Ai soggetti accreditati consegna l'informativa di *security* e comunica le norme di comportamento a cui gli stessi si devono uniformare quando entrano nell' "impianto portuale".

Art. 8

È vietato l'ingresso all'interno delle aree ad accesso riservato, c.d. *restricted area*, ai soggetti non autorizzati. Queste, come elencate dal documento denominato valutazione del rischio (PFSA) – vigente edizione – dell' "impianto portuale", sono segnalate a cura dell' "organizzazione di sicurezza" mediante l'affissione di idonei avvisi.

Art. 9

Durante il periodo notturno oltre che in occasione del verificarsi di condizioni meteorologiche che determinino condizioni di scarsa visibilità, a cura del fornitore del servizio, è garantita la regolare illuminazione dell' "impianto portuale" in tutte le sue aree indipendentemente dalla presenza o meno di operazioni commerciali in corso e di unità navali all'ormeggio.

Art. 10

Allo scopo di prevenire potenziali manomissioni dolose od effrazioni, salvo che agli addetti ai lavori, è vietato avvicinarsi alla merce predisposta in banchina in attesa di imbarco (in particolare a quella rotabile), ai mezzi impiegati per le operazioni portuali parcheggiati nelle apposite aree al termine delle attività e, generalmente, alle navi ormeggiate. Il parcheggio sottobordo delle navi ormeggiate è ammesso ai soggetti di cui all'articolo 3.6 dell'ordinanza n. 75/2012 in data 05/09/2012 della Capitaneria di porto di Monfalcone secondo le modalità di cui alla stessa ordinanza.

Art. 11

A cura del fornitore del servizio, vanno regolarmente mantenute le recinzioni perimetrali le quali dovranno risultare integre ed idonee allo scopo nonché libere da qualsivoglia ostacolo che impedisca la visuale delle attività svolte nei pressi dell' "impianto portuale".

Art. 12

In attesa della possibilità di accesso da parte del PFSO al locale *port management information system* (PMIS2), il Comandante della nave in arrivo nel porto di Monfalcone la cui nave è prevista ormeggiare presso l' "impianto portuale", anche per il tramite della propria Agenzia marittima, trasmette, nelle forme e secondo le tempistiche di cui all'ordinanza n. 23/2004 in data 30/06/2004 e ss.mm.ii. della Capitaneria di porto di Monfalcone, lo *ship pre arrival information form* anche al PFSO all'indirizzo e-mail pfs@monfalconeport.it.

Art. 13

Le comunicazioni ordinarie ovvero di emergenza da/per la sala operativa della Capitaneria di porto di Monfalcone vengono garantite mediante i seguenti sistemi:

- tel. + 39 0481 496611 (centralino)
- tel. + 39 0481 496690 (sala operativa)
- fax 0481/496646
- e-mail so.cpmonfalcone@mit.gov.it
- VHF canale 16 (156.800 MHz) in ascolto continuo, canale 6 (156.300 MHz) per comunicazioni di servizio e per la gestione delle emergenze.

Sia l'organizzazione di sicurezza sia le navi ormeggiate presso l'impianto portuale assicurano l'ascolto continuo sul canale allo scopo destinato. L'indicativo di chiamata dell'organizzazione di sicurezza è PF02.

Art. 14

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le pertinenti sanzioni penali ed amministrative previste dal codice della navigazione, dal codice penale e dalle leggi speciali.

Art. 15

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di porto di Monfalcone e l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone. La stessa entra in vigore alle ore 08:00 del giorno 28/12/2015.

Monfalcone, 14/12/2015

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pasquale DI GIOIA

